

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2477

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SENESI, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI,
VISCONTI e PINNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1990

Istituzione del segretariato per la tutela dei diritti degli
utenti del sistema radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. – Il diritto d'informazione deve comprendere tre ruoli fondamentali, tra di loro strettamente connessi: l'iniziativa dell'editore, le attività degli operatori collegati alla produzione e di diffusione delle informazioni; la funzione partecipativa della collettività dei cittadini.

La comunicazione sociale, la sua articolazione soggettiva, convive con valori costituzionali fra loro interagenti: la libertà di iniziativa economica, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto dei cittadini quali elementi costitutivi del formarsi dell'opinione pubblica e della volontà collettiva.

Si può dire quindi, come principio generale, che la comunicazione sociale è più rispondente a valori indicati, nella misura

in cui viene riconosciuto il ruolo di protagonista primario al cittadino, dato che all'informazione inerisce l'essenza di bene collettivo. Se però dall'enunciazione di principi che nessuno disconosce, si passa alla valutazione concreta della condizione dell'informazione nel nostro Paese, nella fattispecie quella del sistema radiotelevisivo, tale ruolo tende a essere molto marginale. Occorre quindi restituire al cittadino il ruolo che gli spetta.

In una visione di democratica convivenza delle collettività, non si può ignorare che il punto di riferimento di ogni esperienza comunicativa è il polo ricevente, il polo dei destinatari di messaggi informativi. Occorre quindi che tutte le fonti di produzione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'informazione (sia scritta che audiovisiva) cessino dal considerare il pubblico in termini quantitativi di numeri, restituendogli la sua vera identità: quella cioè di fruitore critico e partecipe di tutta la gamma dei messaggi. Per questa ragione riteniamo debba essere costituito il Segretariato degli utenti del sistema radiotelevisivo presente

nel nostro Paese, affiancandolo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria che, istituito con la legge 6 agosto 1990, n. 223, ha già una funzione di tutela, che potrà meglio esprimersi se i cittadini potranno accedere a questo nuovo strumento che consenta di esprimere le proprie istanze, molto spesso ignorate e dimenticate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria un Segretariato per la tutela dei diritti degli utenti del sistema radiotelevisivo.

2. Al Segretariato spetta e compete:

a) promuovere il coordinamento delle attività di difesa dei diritti degli utenti radiotelevisivi;

b) accedere a tutti gli atti delle concessionarie necessari all'espletamento della tutela degli utenti, in particolare in materia di: diritto alla informazione sui servizi, alla loro qualità, efficienza e produttività; ed esprimere parere sulle deliberazioni delle concessionarie per quanto di sua competenza;

c) promuovere le iniziative necessarie a salvaguardare gli utenti nei confronti delle pubblicità ingannevole o pregiudizievole per i minori, di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) promuovere indagini, ricerche e studi, finalizzati a migliorare il rapporto servizio-utente e organizzare apposite conferenze;

e) formulare proposte utili al miglioramento dei servizi nell'interesse degli utenti, nei confronti dei Concessionari nonché delle competenti Commissioni parlamentari;

f) inviare annualmente un rapporto dettagliato sull'attività svolta, con allegati pareri o osservazioni, al Garante che provvede a trasmetterlo alle competenti Commissioni parlamentari e ne cura la pubblicazione;

g) fornire informazioni e pareri alle Commissioni parlamentari che ne facciano richiesta.

3. Il Segretariato è composto da nove membri. Sono componenti del Segretaria-

to: un esperto di comunicazioni di massa designato dal Garante, che ne assume la presidenza; tre persone scelte fra i difensori civici istituiti dalle Regioni, o dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, indicati rispettivamente: dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dall'Unione delle province italiane (UPI) e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; tre rappresentanti indicati dalle associazioni degli utenti e dei consumatori maggiormente rappresentative; un membro indicato dai dipendenti delle emittenti private ed uno indicato dai dipendenti della concessionaria pubblica.

4. I componenti del Segretariato che si assentano per tre sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica, e vengono sostituiti dai membri supplenti indicati in sede di nomina dei componenti effettivi.